

Allgemeinverbindlich erklärter Berufsbildungsfonds für den Sozialbereich
Fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social
déclaré de force obligatoire générale
Fondo per la formazione professionale per il settore sociale dichiarato
di obbligatorietà generale



FONDSSOCIAL | Jurastrasse 19 | 4600 Olten | Telefon 062 212 50 85 | info@fondssocial.ch

Regolamento esecutivo
Fondo per la formazione professionale per il settore sociale
FFP FONDSSOCIAL

Conformemente all'articolo 13 capoverso 2 lettera b del Regolamento del fondo per la formazione professionale per il settore sociale FONDS SOCIAL l'assemblea dei membri dell'associazione Fondo per la formazione professionale per il settore sociale emana il seguente Regolamento esecutivo:

1. Basi legali e forma giuridica

1.1. Basi legali

Le basi legali del presente Regolamento esecutivo sono:

- a. Art. 60 Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002*
- b. Art. 68 Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003*
- c. Decreto del Consiglio federale del 20.10.2014 concernente la dichiarazione di obbligatorietà generale del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale (Regolamento del fondo incl.)*

1.2. Forma giuridica

Con il nome Fondo per la formazione professionale per il settore sociale FONDS SOCIAL (in seguito FFP FONDS SOCIAL) è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60ss. del Codice civile svizzero.

2. Organi

2.1. Assemblea dei membri

L'assemblea dei membri è l'organo supremo dell'associazione.

Le sue competenze finanziarie sono disciplinate nell'allegato 1 (Diagramma delle funzioni Finanze).

2.2. Comitato

Il Comitato è l'organo strategico dell'associazione.

- a. La/il presidente come pure gli altri membri del Comitato sono eletti dall'assemblea dei membri su proposta delle organizzazioni regionali e cantonali del mondo del lavoro (salute e) sociale risp. da SAVOIRSOCIAL. Nella proposta per la presidenza SAVOIRSOCIAL tiene conto del fatto che la candidata/il candidato non faccia parte della medesima organizzazione membro di cui fa parte la/il presidente di SAVOIRSOCIAL. Il doppio mandato quale presidente di SAVOIRSOCIAL e presidente del Comitato è totalmente escluso.*
- b. In seguito alla propria elezione i membri designano un proprio rappresentante e ne notificano per scritto il relativo nominativo all'organo amministrativo, all'attenzione della/del presidente. I rappresentanti vengono convocati unicamente quando un membro non riesce a presenziare a due sedute di seguito.*
- c. Entro tre (3) settimane dalla prossima seduta ogni membro può inoltrare per scritto all'organo amministrativo, all'attenzione della/del presidente, delle proposte che quest'ultima/o deve inserire nell'elenco delle trattande.*
- d. L'invito viene inviato ai membri di regola al più tardi dieci (10) giorni prima della seduta.*
- e. La/il presidente presiede la seduta, in assenza della medesima/del medesimo la carica sarà assunta dalla/dal vicepresidente.*

- f. *La/il presidente ha diritto a un gettone di presenza dell'ordine di 400 franchi per sedute della durata di mezza giornata, e di 800 franchi per sedute della durata di una giornata intera (compresi i lavori preparatori e successivi e le spese di viaggio). Le spese di trasferta per giungere alle sedute sono indennizzate come segue: biglietti del treno, 2a classe, metà prezzo.*
- g. *I membri ordinari hanno diritto a gettoni di presenza dell'ordine di 200 franchi per sedute della durata di mezza giornata, e di 400 franchi per sedute della durata di una giornata intera (compresi i lavori preparatori e successivi e le spese di viaggio). Le spese di trasferta per giungere alle sedute sono indennizzate come segue: biglietti del treno, 2a classe, metà prezzo.*
- h. *Le sue competenze finanziarie sono disciplinate nell'allegato 1 (Diagramma delle funzioni Finanze).*

2.3. Organo amministrativo

Nell'ambito delle proprie competenze l'organo amministrativo mette in atto il Regolamento del fondo: le sue mansioni e competenze sono descritte nell'articolo 15 capoverso 2 e 3 del Regolamento del fondo. Esso ha inoltre le seguenti mansioni ulteriori:

- a. *gestisce la segreteria del Comitato. La direttrice/il direttore e all'occorrenza ulteriori collaboratori dell'organo amministrativo partecipano alle sedute dell'assemblea dei membri e del Comitato con voto consultivo.*
- b. *procura e aggiorna gli indirizzi delle aziende con obbligo contributivo.*
- c. *elabora le richieste straordinarie di prestazioni all'indirizzo del Comitato.*
- d. *raccoglie tutti i dati rilevanti di controlling e li prepara all'attenzione del Comitato.*
- e. *allestisce il preventivo e la pianificazione finanziaria a medio termine, all'attenzione del Comitato.*
- f. *In caso dell'assegnazione dei pagamenti, della contabilità e delle esecuzioni a terzi, esso fornisce a questi ultimi le informazioni necessarie per l'adempimento delle mansioni.*
- g. *Dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei membri, conformemente alla direttiva "presentazione dei conti e revisione di fondi per la formazione professionale", essa inoltra la fattura e il rapporto di revisione alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).*
- h. *Le sue competenze finanziarie sono disciplinate nell'allegato 1 (Diagramma delle funzioni Finanze).*

3. Campo d'applicazione personale

L'articolo 6 del Regolamento del fondo descrive il campo d'applicazione personale. Alle professioni sociali che vi sono elencate vengono aggiunte qui le relative emanazioni e le date dell'entrata in vigore:

- *Operatrice/Operatore socioassistenziale AFC*
L'Ordinanza del SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore socioassistenziale è stata messa in vigore il 16 giugno 2005 (stato al 1° gennaio 2013).
- *Addetta/Addetto alle cure sociosanitarie CFP*
L'Ordinanza del SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta/addetto alle cure sociosanitarie con certificato federale di formazione pratica (CFP) è stata messa in vigore il 20 dicembre 2010 retroattivamente per il 1° agosto 2010 (stato al 1° gennaio 2013).

- *Educatrice/Educatore sociale dipl. SSS*
Il Programma quadro d'insegnamento di Educatrice/educatore sociale dipl. SSS, è stato messo in vigore dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia in data 10 gennaio 2008.
- *Educatrice/Educatore dell'infanzia dipl. SSS*
Il Programma quadro d'insegnamento di Educatrice/educatore dell'infanzia dipl. SSS, è stato messo in vigore dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia in data 10 gennaio 2008.
- *Conduttrice/Conduttore di laboratorio sociopedagogico dipl. SSS*
Il Programma quadro d'insegnamento di Conduttrice/conduttore di laboratorio sociopedagogico dipl. SSS, è stato messo in vigore dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia in data 10 gennaio 2008.
- *Direttrice / Direttore d'istituzione sociale diplomata / diplomato nel settore sociale e medico-sociale*
Il Regolamento concernente l'esame professionale superiore per direttrici e direttori d'istituzione sociale è stato messo in vigore il 20 ottobre 1997 dall'Ufficio federale dell'economia.
In data 14.07.2011 è entrato in vigore il Regolamento d'esame concernente l'esame professionale superiore per direttrice e direttore d'istituzione sociale e sociosanitaria approvato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), abrogando in tal modo il Regolamento succitato del 20.10.1997.
- *Accompagnatrice / Accompagnatore socioprofessionale diplomata / diplomato*
Il Regolamento d'esame per l'esame professionale superiore di accompagnatore / accompagnatrice socioprofessionale è stato messo in vigore il 22 aprile 2009 dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).
In data 13 maggio 2011 è entrato in vigore il Regolamento d'esame rivisto concernente l'esame professionale superiore accompagnatrici e accompagnatori socioprofessionali approvato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), abrogando in tal modo il Regolamento succitato del 22.04.2009.
- *Capo équipe in istituzioni sociali e medico-sociali con attestato professionale federale*
Il Regolamento d'esame concernente il conferimento dell'attestato professionale federale quale capo équipe in istituzioni sociali e medico-sociali è stato messo in vigore dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) il 1° gennaio 2007. In data 1° luglio 2013 è entrato in vigore il Regolamento d'esame rivisto concernente l'esame professionale superiore per capo équipe in istituzioni sociali e sociosanitarie approvato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), abrogando in tal modo il Regolamento succitato dell'1.1.2007.
- *Accompagnatrice / Accompagnatore sociale con attestato professionale federale*
Il Regolamento d'esame per l'esame professionale di Accompagnatrice sociale , Accompagnatore sociale è stato messo in vigore il 5 maggio 2010 dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

4. Finanze

4.1. Riscossione dei contributi obbligatori

Le basi di calcolo, la composizione e l'ammontare dei contributi, l'esenzione dall'obbligo contributivo come pure la limitazione delle entrate sono disciplinati negli articoli 9, 10, 11 e 12 del Regolamento del fondo. Per il calcolo dei contributi di regola sono determinanti le unità di personale del 31 dicembre dell'anno precedente.

a. In relazione alla dichiarazione di obbligatorietà generale del fondo per la formazione professionale per il termine di impresa¹ si fa capo alla Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11):

Per "impresa" s'intende un'azienda generale di una persona giuridica o fisica.

Un gestore è dunque globalmente solo una azienda anche se dispone di diversi stabilimenti aziendali (risp. parti di azienda).

Pure le aziende dell'ente pubblico sono obbligate a versare contributi al fondo per la formazione professionale.

b. Per quanto riguarda la composizione e l'ammontare dei contributi valgono le seguenti regolamentazioni particolari.

- 1. Per le aziende nel settore degli anziani ai sensi dell'articolo 5 lett. e del Regolamento del fondo non viene riscosso alcun contributo per azienda².*
- 2. Per le aziende nel settore degli anziani ai sensi dell'articolo 5 lett. e del Regolamento del fondo non vengono riscossi contributi né per gli addetti/le addette alle cure sociosanitarie né per il personale senza titolo e quello con formazione empirica (ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 del Regolamento del fondo).*

c. L'articolo 10 capoverso 4 del Regolamento del fondo stabilisce il tasso dell'interesse di mora, il giorno a partire dal quale viene richiesto l'interesse di mora, come pure l'ammontare dell'indennizzo per le spese con il 2° sollecito. L'interesse di mora e l'indennizzo per le spese vengono fatti valere nei confronti della debitrice / del debitore al momento dell'avvio dell'esecuzione.

4.2. Finanziamenti

Il Comitato, l'organo amministrativo e l'ufficio di revisione, e all'occorrenza l'ufficio di tenuta dell'associazione FFP FONDSOCIAL dei conti e d'incasso vengono finanziati dalle entrate del fondo e ove necessario dalle riserve.

¹ cfr. anche Manuale per il conferimento del carattere obbligatorio generale ai fondi per la formazione professionale, p. 15: <http://www.sbf.admin.ch/berufsbildung/01421/01422/index.html?lang=it>

² Tale regolamentazione tiene conto del fatto che le aziende del settore degli anziani non fanno parte solamente del settore sociale, ma anche del settore sanitario.

4.3. Riserve, patrimonio del fondo

L'articolo 12 del Regolamento del fondo prevede un'adeguata formazione di riserve.

- a. Mediante conferimenti annui del tre (3) per cento dei contributi obbligatori delle aziende sarà creata una riserva, finché le riserve raggiungeranno un totale di quindici (15) per cento dei contributi medi annui degli ultimi cinque (5) anni.*
- b. Il Comitato può utilizzare le riserve generali per il finanziamento di spese non preventivate. Prelievi dalle riserve vanno nuovamente colmati dal conto d'esercizio ordinario.*
- c. Per l'amministrazione del patrimonio del fondo l'assemblea dei membri emana un Regolamento d'investimento.*

4.4. Diritto di firma

La firma vincolante per l'associazione FFP FONDSOCIAL viene per principio apposta con la firma collettiva a due: dispongono del diritto di firma la/il presidente, in caso di assenza della medesima/del medesimo la /il vicepresidente del Comitato e la/il direttrice/-tore del Fondo risp. in caso di assenza della medesima/del medesimo la sostituta direttrice/ il sostituto direttore.

5. Prestazioni

Le prestazioni sono regolate nell'articolo 8 del Regolamento del fondo. L'articolo 13 del citato regolamento disciplina la fissazione periodica di un elenco delle prestazioni da parte dell'assemblea dei membri.

Le prestazioni vengono fornite:

- nell'ambito dei mezzi a disposizione (escluse le riserve)*
- tenendo conto delle indicazioni del preventivo*
- ai sensi dell'elenco delle prestazioni di volta in volta attuali, approvato dall'assemblea dei membri*
- come pure delle modalità di indennizzo per le prestazioni concordate con i membri da essi fornite per la formazione professionale per il settore sociale, ai sensi dell'allegato 2 al presente Regolamento esecutivo, tenendo conto della priorità data alla garanzia dell'amministrazione del fondo*

5.1. Prestazioni ordinarie

- a. Le prestazioni ordinarie alle organizzazioni regionali e cantonali del mondo del lavoro (salute e) sociale e di SAVOIRSOCIAL avvengono di regola di volta in volta in due rate della medesima entità per la fine di giugno risp. per la fine di dicembre dell'anno civile, in casi singoli motivati anche in un altro momento.*
- b. Nel caso in cui SAVOIRSOCIAL o le organizzazioni cantonali del mondo del lavoro (salute e) sociale non necessitino di tutta la somma versata o se non l'impiegassero per le prestazioni previste, l'anno seguente i mezzi saranno ridotti, secondo criteri definiti in precedenza. Sono permessi accantonamenti per prestazioni ai sensi dell'elenco dettagliato delle prestazioni, secondo le modalità seguenti:*
 - SAVOIRSOCIAL: CHF 350'000*
 - OdA cantonali che si occupano di meno di 1000 rapporti di formazione: CHF 40'000*
 - OdA cantonali che si occupano di oltre 1000 rapporti di formazione: CHF 100'000*

- *OdA cantonali che comprendono diversi Cantoni e si occupano di meno di 1000 rapporti di formazione: CHF 80'000*

5.2. Prestazioni straordinarie di SAVOIRSOCIAL come pure delle organizzazioni regionali e cantonali del mondo del lavoro (salute e) sociale

L'articolo 8 capoverso 2 del Regolamento del fondo prevede che il Comitato possa decidere l'introduzione di altri provvedimenti finanziari ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 del Regolamento del fondo.

- SAVOIRSOCIAL e le organizzazioni regionali e cantonali del mondo del lavoro (salute e) sociale devono inoltrare all'organo amministrativo all'attenzione del Comitato le proprie richieste (cfr. articolo 8 capoverso 2 del Regolamento del fondo) per prestazioni straordinarie conformemente alle prescrizioni del Comitato e di regola almeno sei (6) mesi prima della fornitura di una prestazione che dà diritto alla riscossione, allegando la necessaria documentazione. Per una richiesta relativa a prestazioni straordinarie l'organo amministrativo mette a disposizione un modulo di richiesta.*
- Al più tardi due (2) mesi dopo la fornitura della prestazione che dà diritto alla riscossione, occorre inoltrare all'organo amministrativo il conteggio secondo le prescrizioni del Comitato.*
- I versamenti straordinari di prestazioni a SAVOIRSOCIAL come pure alle organizzazioni regionali e cantonali del mondo del lavoro (salute e) sociale vengono effettuati da parte dell'organo amministrativo, ai sensi delle decisioni del Comitato come pure sulla base dei conteggi dei richiedenti sufficientemente documentati e controllabili.*
- Laddove sussistono finanziamenti dell'ente pubblico o di altri fondi, le prestazioni dal Fondo per la formazione professionale vengono concesse unicamente in via sussidiaria.*

5.3. Adeguamento del versamento ai membri

Nel caso in cui i mezzi a disposizione dell'associazione non fossero sufficienti per indennizzare l'intero importo secondo l'allegato 2, gli indennizzi vengono ridotti percentualmente. Per le OdA cantonali/regionali l'intero importo versato verrà ridotto, per SAVOIRSOCIAL soltanto il contributo per rapporto di formazione. Il tasso percentuale di riduzione è identico per tutti i membri.

Le eventuali riduzioni vengono effettuate secondo le regole descritte nel documento "Adeguamenti dei versamenti ai membri di FONDS SOCIAL: direttive e procedura" ai capitoli 6 e 7. Il Comitato ha l'obbligo di verificarle regolarmente e di comunicare gli adeguamenti in modo tempestivo e trasparente.

Il Comitato fornisce ai membri al più tardi entro la fine di agosto una prima previsione se i versamenti potranno essere effettuati integralmente e decide e comunica al più tardi entro il 30 novembre eventuali riduzioni per l'anno successivo.

6. Reporting e controlling

L'esame quantitativo e qualitativo dell'impiego corretto delle prestazioni versate viene effettuato annualmente da parte dell'organo amministrativo, su basi già esistenti quali preventivi, conti annuali e dei rapporti annuali dei gestori come pure su strumenti di rilevamento sviluppati appositamente a tale scopo.

7. Utilizzo degli indirizzi delle aziende

Gli indirizzi delle aziende e delle parti di aziende amministrati dall'organo amministrativo vengono utilizzati agli scopi dell'amministrazione del fondo tenendo conto delle disposizioni legali in materia di protezione dei dati. La trasmissione di indirizzi ai membri è possibile unicamente in casi eccezionali motivati e in tal caso solamente allo scopo previsto e solamente con il consenso esplicito del Comitato.

8. Ricorsi e foro

Gli enti aventi obbligo contributivo e i beneficiari di prestazioni sono autorizzati ai sensi del presente Regolamento a inoltrare ricorso.

a. Possono essere oggetto di ricorso:

- la riscossione e il calcolo dei contributi (cfr. anche l'articolo 11 capoverso 1 del Regolamento del fondo)*
- la concessione e il rifiuto di prestazioni come pure l'ammontare delle prestazioni*
- la violazione di disposizioni del Regolamento del fondo e del Regolamento esecutivo*

b. I ricorsi contro la riscossione e il calcolo dei contributi vanno inoltrati per scritto all'organo amministrativo, all'attenzione del Comitato, al più tardi 30 giorni dopo aver preso conoscenza della fattispecie contestata, con i giustificativi necessari e una richiesta (cfr. anche l'articolo 14 capoverso 2 lettera b del Regolamento del fondo). Il Comitato tratta il ricorso nel limite del possibile in occasione della sua prossima seduta ordinaria. L'organo amministrativo comunica per scritto la decisione del Comitato alla/al ricorrente, nel caso si tratti della riscossione dei contributi sotto forma di una decisione sui contributi (cfr. Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) articolo 68a Riscossione dei contributi).

c. I ricorsi contro la concessione e il rifiuto delle prestazioni e l'ammontare delle ultime devono essere inoltrati per scritto all'organo amministrativo all'attenzione del Comitato, al più tardi 30 giorni dopo aver preso conoscenza della fattispecie contestata, con i giustificativi necessari e una richiesta. Il Comitato tratta il ricorso nel limite del possibile in occasione della sua prossima seduta ordinaria. L'organo amministrativo comunica per scritto la decisione del Comitato alla/al ricorrente.

d. I ricorsi contro le violazioni di disposizioni del Regolamento del fondo e del Regolamento esecutivo vanno inoltrati per scritto all'organo amministrativo all'attenzione del Comitato al più tardi 30 giorni dopo aver preso conoscenza della fattispecie contestata, con i giustificativi necessari e una richiesta (cfr. anche l'articolo 14 capoverso 2 lettera b del Regolamento del fondo). Il Comitato tratta il ricorso nel limite del possibile in occasione della sua prossima seduta ordinaria. L'organo amministrativo comunica per scritto la decisione del Comitato alla/al ricorrente.

e. Per qualsiasi contenzioso giuridico è competente il foro presso la sede dell'organo amministrativo dell'associazione FFP FONDSOCIAL.

9. Approvazione

Il presente Regolamento esecutivo è stato approvato dall'assemblea dei membri dell'associazione FFP FONDSOCIAL il 26 aprile 2022 e sostituisce il Regolamento del 24 aprile 2018. Esso entra in vigore da subito.

A nome dell'associazione FFP FONDSOCIAL

Olten, 26.04.2022

Persone aventi diritto di firma:



*Esther Müller
Presidente*



*Jutta Vallone
Direttrice*

Allegato 1 al Regolamento esecutivo

Diagramma delle funzioni Finanze

Mansioni principali	Funzioni e competenze					
	AM	CO	(Vice) Presidenza CO	OA	Ce	UR
<i>Emanazione del Regolamento d'investimento</i>	X					
<i>Attuazione Regolamento d'investimento</i>				X		
<i>Impiego delle riserve</i>		X				
<i>Bozza di preventivo</i>				X		
<i>Approvazione del preventivo</i>		X				
<i>Approvazione del sorpasso di preventivo fino a 5'000 franchi</i>				X		
<i>Approvazione del sorpasso di preventivo fino a 10'000 franchi</i>			X			
<i>Approvazione del sorpasso di preventivo da 10'001 franchi</i>		X				
<i>Acquisti/mandati fino a 20'000 franchi</i>				X		
<i>Acquisti/mandati da 20'000 franchi</i>			X			
<i>Riduzione dei contributi versati ai membri secondo le direttive</i>		X				
<i>Pagamenti</i>					X ³	
<i>Tenuta dei conti con chiusura annuale</i>					X ⁴	
<i>Revisione compreso rapporto di revisione</i>						X
<i>Approvazione del conteggio annuale e presa in consegna del rapporto di revisione</i>	X					
<i>Allestimento della pianificazione finanziaria a medio termine</i>				X		
<i>Approvazione della pianificazione finanziaria a medio termine</i>	X					
<i>Approvazione delle richieste di prestazioni straordinarie</i>		X				
<i>Reporting e Controlling - elaborazione dei dati</i>				X		
<i>Reporting e Controlling - sorveglianza e decisione</i>		X				
<i>Riduzioni delle prestazioni</i>		X				
<i>Ricorsi contro la riscossione e il calcolo dei contributi</i>		X				
<i>Ricorsi contro la concessione, il rifiuto e l'ammontare delle prestazioni</i>		x				

Legenda:

AM=Assemblea dei membri, CO=Comitato, OA=Organo amministrativo

Ce=contabilità esterna, UR=Ufficio di revisione

³ Tale mansione può essere assunta anche dall'organo amministrativo.

⁴ Tale mansione può essere assunta anche dall'organo amministrativo.

Allegato 2 al Regolamento esecutivo

Modalità di indennizzo delle organizzazioni regionali e cantonali del mondo del lavoro (salute e) sociale

L'indennizzo delle organizzazioni regionali e cantonali del mondo del lavoro (salute e) sociale per le prestazioni da esse fornite per la formazione professionale nel settore sociale avviene secondo la seguente modalità:

- *forfait di CHF 40'000.- per ogni organo amministrativo, aumento del forfait del fattore 0.3 per Cantone supplementare per l'organo amministrativo competente per più di un Cantone risp. semi-Cantone, più un*
- *forfait di CHF 150.- per ogni rapporto di formazione di cui si occupa l'azienda nella formazione professionale di base Operatrice/Operatore socioassistenziale come pure nella formazione professionale di base Addetta/Addetto alle cure sociosanitarie nel settore degli handicappati*

Modalità di indennizzo di SAVOIRSOCIAL

L'indennizzo di SAVOIRSOCIAL avviene nella modalità seguente:

- *forfait di CHF 600'000.- per l'organo amministrativo più un*
- *forfait di CHF 24.- per ogni rapporto di formazione di cui si occupa l'azienda nella formazione professionale di base Operatrice/Operatore socioassistenziale come pure nella formazione professionale di base Addetta/Addetto alle cure sociosanitarie nel settore degli handicappati*